



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 702 del 09/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 del 13/06/2022

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito alla dipendente con matricola n. 1418.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 30/03/2006 la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, giusto verbale medico del 26/04/1995 dell'USL n. 41 di Messina, Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;

VISTA l'istanza del 30/05/2022, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 06/06/2022 al n. 17990/22, con la quale la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 52 giorni di congedo straordinario retribuito, a decorrere dal 06/07/2021, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente Reggente P.T. della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D.Lgs. n° 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del D.Lgs. n°151 del 26/03/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n. 3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà ad interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha già usufruito di giorni 350 di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 52 giorni richiesti ai 350 già usufruiti, la dipendente totalizzerà giorni 402 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità"

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 52 giorni di congedo straordinario retribuito, dal 06/07/2022 al 26/08/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente Reggente P.T. della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî" Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)